



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

L'Università degli Studi di Padova, (di seguito denominata "Università"), con sede a Padova in via VIII Febbraio n. 2, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Vincenzo Milanesi, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 15.07.2003 e del Consiglio di Amministrazione del 22.07.2003

E

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, (di seguito denominata "Amministrazione"), con sede a Roma, L.go Luigi Daga 2, rappresentata dal Dott. Giovanni Tenebra in qualità di Capo del Dipartimento;

PREMESSO

- Che l'Università ha il compito di promuovere ed organizzare l'istruzione superiore nel rispetto della libertà di insegnamento nonché quello di promuovere l'elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell'ambiente e la solidarietà internazionale (art. 2 dello Statuto DR. N. 94 dell'8.11.1995 e successive modifiche);
- Che l'Amministrazione Penitenziaria ha il compito istituzionale di favorire l'istruzione dei detenuti e di agevolare il compimento degli studi universitari, favorendo la frequenza ai corsi stessi, ed a tal fine è tenuta a stabilire le opportune intese con le Autorità Accademiche (art. 19 legge 26.7.1975 n. 354, art. 44 30.6.2000 n. 203 e nota dipartimentale della Direzione Generale Detenuti e Trattamento n. 269826 del 14.6.2002 con la quale è stata individuata, tra gli altri, anche la Casa di Reclusione di Padova, quale sede per la realizzazione del progetto "promozione di attività formativa per i detenuti con riferimento agli studi universitari");
- Che particolare importanza rivestono gli studi universitari in relazione agli scopi educativi e di reinserimento sociale cui la sanzione penale deve tendere, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e del dettato costituzionale;
- Che a tale scopo le parti intendono avviare una collaborazione volta ad offrire ai detenuti la possibilità di acquisire un'istruzione di livello universitario.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità della collaborazione

Le attività formative di cui al presente accordo sono destinate ai detenuti degli istituti penitenziari del Triveneto che, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, desiderano iscriversi ai corsi universitari per i quali le singole Facoltà dell'Università hanno dato la propria disponibilità.

Potranno beneficiare di tale iniziativa i detenuti che saranno individuati secondo i criteri definiti dal Comitato di cui al successivo articolo 6.

Articolo 2 – *Attività didattica*

Le attività formative, al fine di realizzare dei “curricula” previsti nei vari ordinamenti di studio, comprenderanno moduli didattici (eventualmente utilizzando anche metodologie e tecniche di insegnamento a distanza) nonché momenti di orientamento/consulenza, per i quali è previsto l'affiancamento di tutor.

I docenti dell'Università che intendono collaborare per l'attività didattica, previa autorizzazione della Struttura di appartenenza, presteranno volontariamente la propria opera, nell'ambito dei compiti istituzionali, rendendosi altresì disponibili a recarsi presso la sede di svolgimento delle attività.

Si prevede la presenza di tutor, individuati dall'Università, che svolgeranno attività di supporto didattico e di sostegno allo svolgimento dell'iter universitario.

Articolo 3 – *Sede dell'Attività didattica*

Tutte le attività di cui all'articolo 2, salvo specifiche esigenze che il Comitato valuterà di volta in volta, si svolgeranno presso la sede della Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova, via Due Palazzi, n. 35/A.

Articolo 4 – *Impegni dell'Università*

572
L
Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Università reperirà, con l'accordo delle Facoltà e senza oneri a proprio carico, sia i tutor sia il personale docente che volontariamente, nell'ambito dei compiti istituzionali, si impegna in attività di orientamento, di consulenza e di didattica.

E' escluso qualsiasi onere a carico dell'Università, fatto salvo quanto riportato ai commi seguenti del seguente articolo.

L'Università potrà valutare la possibilità di incentivare la partecipazione e l'impegno dei suddetti soggetti.

L'Università contribuirà inoltre all'iniziativa agevolando gli studenti mediante l'esonero dal pagamento dei contributi studenteschi.

Articolo 5 – *Impegni dell'Amministrazione*

L'Amministrazione assicurerà la continuità di gestione del progetto, nonché la disponibilità, l'agibilità, la sicurezza e l'utilizzo degli spazi destinati allo svolgimento delle attività formative per un numero iniziale di 12 studenti.

Disporrà inoltre in ordine alla mobilità dei detenuti studenti, assumendo a proprio carico gli eventuali oneri e provvedendo alla soluzione dei problemi ad essa connessi.

Provvederà infine alle spese per le attrezzature, gli arredi, le spese generali di funzionamento ed il materiale didattico e di cancelleria, anche con il coinvolgimento di enti finanziatori e delle associazioni di volontariato.

Articolo 6 – Comitato

Per l'attuazione e la gestione della presente iniziativa viene istituito un Comitato costituito, per l'Università dal Delegato del Rettore e da due docenti designati dallo stesso, in rappresentanza delle Facoltà interessate; per l'Amministrazione, dal Provveditore Regionale, o suo delegato, dal Direttore della Casa di Reclusione di Padova, da un rappresentante delle associazioni di volontariato impegnate nel progetto; inoltre da un rappresentante degli enti finanziatori.

Il Comitato esprimerà dal suo interno un Presidente al quale sono attribuite funzioni di coordinamento e raccordo operativo tra i membri del Comitato e gli enti firmatari.

Il Comitato è chiamato a gestire tutto ciò che attiene allo sviluppo del progetto. Si riunisce su convocazione del Presidente, per iniziativa dello stesso o su richiesta di uno dei suoi membri, e comunque almeno due volte all'anno per le opportune verifiche.

Predisporre almeno annualmente una relazione contenente il programma delle attività, la previsione di spesa e un piano di attivazione delle risorse necessarie. Detta relazione sarà inviata agli enti firmatari, in tempo utile per le decisioni di competenza.

Alle riunioni del Comitato partecipa un funzionario del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Triveneto con compiti di segretariato.

Al Comitato, ove se ne ravvisi la necessità, e secondo le modalità dallo stesso definite, possono partecipare con funzioni consultive esperti ed esponenti di organismi significativi ai fini del raggiungimento delle finalità del progetto. Il Comitato potrà altresì consultare uno o più rappresentanti degli studenti.

Articolo 7 – Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni e la copertura per responsabilità civile al personale universitario impegnato nelle attività oggetto del presente accordo. L'Amministrazione garantisce analoga copertura assicurativa per il proprio personale dipendente.

Articolo 8 – Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n. 626

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 Agosto 1998 n. 363, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 626/94.

A riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art. 10 del già citato decreto n. 363/98, che quando il personale universitario o equiparato si reca presso la sede dell'attività didattica, come individuata dall'art. 3, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D. Lgs. N. 626/94, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in

funzione dei rischi specifici accertati, nonché di ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carica del datore di lavoro.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.


Articolo 9 – Durata dell'accordo

Il presente accordo diverrà operativo a decorrere dall'anno accademico 2003/2004 rimarrà in vigore per una durata di tre anni accademici ed è suscettibile di rinnovo, previa eventuali riformulazioni del presente protocollo, rese necessarie dall'esperienza effettuata.

Padova, 1 DIC. 2003

Università degli Studi di Padova

IL RETTORE



L'Amministrazione Penitenziaria
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

